



TRIBUNALE DI CATANIA

Sezione Lavoro

Il giudice del lavoro, dr. Patrizia Mirenda, letti gli atti della causa iscritta al n. 820/2020 R.G., trattata il 6 aprile 2021 nelle forme di cui all'articolo 221 comma 4 del D.L. n. 34/2020 convertito con mod. dalla L. n. 77/2020 e sciogliendo la riserva di cui al relativo verbale;

visto il proprio provvedimento con cui è stato disposto procedersi alla trattazione dell'udienza del 6 aprile 2021 in modalità c.d. cartolare;

esaminate le note depositate da parte ricorrente ai sensi della indicata disposizione normativa;

considerato che con decreto del 6 novembre 2020 era stato disposto che entro il 31 gennaio 2021 copia del ricorso da notificare ai controinteressati, come individuati in atti, sarebbe dovuto essere depositato nella casa comunale del Comune di Catania; che un estratto dell'atto si sarebbe dovuto inserire nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica; che un estratto dell'atto si sarebbe dovuto pubblicare nel sito internet del MIUR;

letta l'istanza formulata da parte ricorrente di concedersi un termine per la pubblicazione dell'estratto del ricorso sulla G.U., essendo regolarmente state espletate le altre pubblicazioni nei termini, ovvero, in subordine di autorizzarsi la rinnovazione della notifica ai sensi dell'art. 150 c.p.c. non essendo stata completata per causa non imputabile alla detta parte;

rilevato che il procedimento notificatorio, come delineato dall'articolo 150 c.p.c., pur avendo parte ricorrente trasmesso tempestivamente l'atto all'Ufficiale giudiziario per il compimento delle formalità prescritte, non si è perfezionato in quanto, pubblicato un estratto dell'atto nel sito internet del MIUR e depositato lo stesso presso la casa comunale del Comune di Catania, non ha avuto luogo la pubblicazione di un estratto dello stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica;

considerato che parte ricorrente ha evidenziato come il compimento di tale attività non sia stato possibile nel termine assegnato per non avere l'ufficiale giudiziario restituito in tempo utile l'originale notificato facendo osservare che il compimento di tale formalità fosse a cura della parte istante;

ritenuto, dunque, di dover assegnare a parte ricorrente altro termine per rinnovare la notificazione del ricorso e dei successivi atti e verbali di causa per pubblici proclami secondo le modalità di cui al provvedimento del 6 novembre 2020;

P.T.M.

Assegna a parte ricorrente termine perentorio fino al 4 giugno 2021 per rinnovare la notificazione per pubblici proclami del ricorso e dei successivi atti e verbali di causa secondo le modalità di cui al provvedimento del 6 novembre 2020.

Rinvia la causa all'udienza di discussione del 13 luglio 2021, ore 10,15.

Dispone che la detta udienza sia sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni secondo le modalità previste dall'art. 221, comma 4, del D.L. n. 34/2020;

assegna a tal fine alle parti termine sino alle ore 13.00 del quinto giorno antecedente a quello dell'udienza sopra indicata per lo scambio e il deposito telematico delle note contenenti le sole istanze e conclusioni della lunghezza massima di pagine due, interlinea 1,5 e carattere 12;

invita le parti al rispetto del termine sopra indicato onde consentire la tempestiva accettazione delle note da parte della cancelleria;

avvisa le parti che sarà redatto verbale telematico dell'attività sostitutiva dell'udienza con indicazione delle modalità di trattazione e adozione del relativo provvedimento, sempre in forma telematica;

avvisa le parti che in assenza delle suddette note scritte, depositate anche solo al fine di esprimere l'interesse alla trattazione, entro il termine indicato, le parti si considereranno assenti, al fine dell'adozione, ove ne ricorrano i presupposti, dei provvedimenti previsti dall'articolo 181 comma 1 o dall'articolo 309 c.p.c.

Si comunichi.

Catania, 6 aprile 2021

Il giudice del lavoro
dr. Patrizia Mirenda